



*Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti*

Ufficio della Motorizzazione civile

di Ancona – SEZIONE DI PESARO E URBINO

IL DIRETTORE

VISTO il regolamento (CE) n.1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e che abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio;

VISTA la legge 6 giugno 1974, n. 298 recante "Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada";

VISTO il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284 recante "Riordino della Consulta generale per l'autotrasporto e del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori";

VISTO il D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 72 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti" e, in particolare, l'art. 6, comma 10;

VISTO l'articolo 13, del regolamento (CE) n.1071/2009 ed in particolare il paragrafo 3 che attribuisce all'autorità competente la competenza a ritirare l'autorizzazione per l'esercizio della professione di trasportatore su strada;

VISTO, in particolare, il combinato disposto di cui agli articoli 13 punto 3), 18 e 20 punto 69 della legge 6 giugno 1974, n. 298 con specifico riferimento alle rispettive ipotesi di sospensione e cancellazione dall'Albo;

VISTO l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69;

VISTO l'art. 1, comma 92 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) con il quale, a modifica ed integrazione dell'art. 9, comma 2 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, si dispone che il Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori è tenuto, tra l'altro, a *"verificare l'adeguatezza e regolarità delle imprese iscritte in relazione alle modalità concrete di svolgimento dell'attività economica ed alla congruità fra il parco veicolare e il numero dei dipendenti autisti, nonché alla regolarità della copertura assicurativa dei veicoli, anche mediante l'utilizzazione dei dati presenti nel CED presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dei collegamenti telematici fra i sistemi informativi dell'INAIL, dell'INPS e delle Camere di commercio"* nonché, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. l-quater del citato decreto legislativo *"svolgere attività di controllo sulle imprese iscritte, al fine di garantirne la perdurante e continua rispondenza ai requisiti previsti per l'esercizio della professione come definiti ai sensi del Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009"*;

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 25 novembre 2011 che prevede, fra l'altro, l'obbligo per le imprese di documentare la propria disponibilità di uno o più veicoli a motore di massa complessiva

rientrante nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n.1071/2009, ai fini della segnalazione dell'inizio dell'attività al Registro delle imprese istituito presso le camere di commercio, dell'industria e dell'artigianato.

CONSIDERATO che, nell'ambito dell'esercizio della attività di verifica, il Comitato Centrale ha avviato, in cooperazione con Infocamere e con il CED della Motorizzazione, apposite verifiche telematiche (effettuate per provincia e per stato di iscrizione definitiva, provvisoria e sospesa) volte ad accertare quale fosse la posizione delle imprese iscritte all'Albo degli autotrasportatori nell'ambito del Registro delle imprese tenuto dalla CCIAA;

VISTA la nota n. **2300** del **12/08/2020** con la quale il Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori ha comunicato alla Direzione Generale Territoriale per il **NORD EST** che, sulla base delle verifiche telematiche effettuate, è stato accertato che n. **46** imprese di cui all'allegato elenco risultano cancellate\cessate del Registro delle imprese tenuto dalle Camere di Commercio delle province ivi specificamente indicate, richiedendo di adottare i relativi provvedimenti di cancellazione dall'Albo da parte degli Uffici della motorizzazione civile rispettivamente competenti;

VISTA la nota n. **15875** del **07/10/2020** con la quale la Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità unitamente al Comitato Centrale ha precisato che per ragioni di economia dell'azione amministrativa, le verifiche telematiche disposte dal Comitato Centrale sono riferibili in questa occasione anche alla posizione delle imprese iscritte al Registro elettronico nazionale (REN) e che nei confronti delle imprese cancellate\cessate del Registro delle imprese tenuto dalle Camere di Commercio delle province specificamente indicate nell'elenco allegato alla nota del Comitato Centrale vanno adottati dai competenti Uffici della motorizzazione civile i relativi provvedimenti di revoca dell'autorizzazione per l'esercizio alla professione con eliminazione dal REN;

CONSIDERATO

- che l'iscrizione nel Registro delle imprese ha, per le società di capitali e le società cooperative, effetto costitutivo della loro capacità e soggettività giuridica mentre per le ditte individuali e le società di persone ha effetto dichiarativo di pubblicità legale nel senso che gli atti eventualmente assunti dalle citate imprese in carenza del requisito dell'iscrizione non sono opponibili a terzi;
- che, ai sensi dell'art. 2195 del codice civile, "Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione, nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano: un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria...";
- che la perdita del requisito dell'iscrizione al Registro delle imprese determina il venir meno in modo irrimediabile del requisito di stabilimento di cui all'articolo 3, lettera a) del regolamento (CE) n.1071/2009 nonché la capacità giuridica d'agire e la conseguente possibilità di esercitare l'attività di impresa che, pertanto, deve ritenersi di fatto cessata determinando così integrando l'ipotesi di cui all'art. 20 punto 2 della legge 6 giugno 1974, n. 298;

RITENUTO, quindi, per i motivi sopra detti, che il provvedimento congiunto di revoca dell'autorizzazione per l'esercizio della professione di trasportatore su strada di merci con la conseguente eliminazione dal REN e di cancellazione dall'Albo nazionale degli autotrasportatori possa essere adottato senza la previa instaurazione del contraddittorio con l'impresa interessata per la contestazione del loro attuale stato di irregolarità, posto che tale contestazione non potrebbe produrre alcun effetto in quanto

rivolta a soggetti che non detengono la capacità e soggettività giuridica necessaria per poter produrre controdeduzioni;

TENUTO CONTO che l'intervenuta inesistenza giuridica dei destinatari del provvedimento congiunto di revoca dell'autorizzazione per l'esercizio della professione di trasportatore su strada di merci con l'eliminazione dal REN e di cancellazione dall'Albo potrebbe rendere assai difficoltosa se non impossibile l'attività di notifica uti singuli della comunicazione di avvio del procedimento di eliminazione e di cancellazione suddetti e che, nel caso di specie, possa essere applicata la disposizione di cui all'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 tramite apposita pubblicazione per un congruo periodo sui siti dell'Amministrazione;

VISTO l'avviso **n.1** di avvio del procedimento congiunto di revoca dell'autorizzazione per l'esercizio della professione di trasportatore su strada di merci con l'eliminazione dal REN e di cancellazione dall'Albo **per n.40 imprese** adottato ai sensi 8 della legge 7 agosto 1990, n.241 e pubblicato sul sito www.mit.gov.it, Sezione Amministrazione trasparente e sul sito tematico www.alboautotrasporto.it, Sezione Amministrazione trasparente, sul Portale dell'Automobilista "*servizi online-ricerca uffici della motorizzazione-provincia di Pesaro e Urbino-Uff. Mot. di Pesaro e Urbino-Avvisi all'utenza*" <https://www.ilportaledellautomobilista.it/gms/avvisi/84> dal **28/01/2021** al **15/02/2021**;

VISTO l'avviso **n.2** di avvio del procedimento congiunto di revoca dell'autorizzazione per l'esercizio della professione di trasportatore su strada di merci con l'eliminazione dal REN e di cancellazione dall'Albo **per n.6 imprese** adottato ai sensi 8 della legge 7 agosto 1990, n.241 e pubblicato sul sito www.mit.gov.it, Sezione Amministrazione trasparente e sul sito tematico www.alboautotrasporto.it, Sezione Amministrazione trasparente, sul Portale dell'Automobilista "*servizi online-ricerca uffici della motorizzazione-provincia di Pesaro e Urbino-Uff. Mot. di Pesaro e Urbino-Avvisi all'utenza*" <https://www.ilportaledellautomobilista.it/gms/avvisi/84> dal **05/02/2021** al **20/02/2021**;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla revoca dell'autorizzazione per l'esercizio della professione di trasportatore su strada di merci con l'eliminazione dal REN e alla cancellazione dall'Albo nazionale degli autotrasportatori delle imprese di cui all'elenco allegato al presente provvedimento;

TUTTO CIO' PREMESSO

DISPONE

1. Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (CE) n.1071/2009 nonché ai sensi dell'art. 20, punto 2 della legge 6 giugno 1974, n. 298, per le motivazioni indicate in premessa, la revoca dell'autorizzazione per l'esercizio della professione per le imprese riportate nell'allegato elenco con eliminazione delle stesse dal Registro elettronico nazionale nonché la loro cancellazione dall'Albo nazionale degli autotrasportatori.

2. Il presente provvedimento è reso esecutivo in forma massiva tramite il Registro elettronico nazionale ed il sistema telematico della banca dati dell'Albo nazionale degli autotrasportatori le cui procedure operative sono svolte a cura della Direzione generale per la motorizzazione-Centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Il presente provvedimento, per le motivazioni indicate in premessa, è notificato tramite pubblicazione sul **Portale dell'Automobilista** "*servizi online-ricerca uffici della motorizzazione-provincia di Pesaro e Urbino-Uff. Mot. di Pesaro e Urbino-Avvisi all'utenza*"

<https://www.ilportaledellautomobilista.it/gms/avvisi/84> per il periodo di giorni 15 dalla data del presente provvedimento

4. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione iniziale sul suddetto sito web.

IL DIRETTORE
dell'UMC 5 di ANCONA
Ing. Roberto Danieli

Richiesta massiva: elenco imprese interrogate							
Codice Fiscale	Partita Iva	Codice albo	Denominazione	Stato Iscrizi	Provinc	Region	Id.
1		PS5505470M	POWER GROUP	DEFINITIVA	PESARO	MARCHE	166
2	ZCCGLN59D111285N	PS5505600Y	ZUCCARO GIULIANO	DEFINITIVA	PESARO	MARCHE	166
3		PS5505392B	EMMEFFE TRASPORTI	DEFINITIVA	PESARO	MARCHE	166
4		PS5505412X	T-MAX	DEFINITIVA	PESARO	MARCHE	166
5	PLMMHL79L28H926M	FG7756540U	PALUMBO MICHELE	DEFINITIVA	FOGGIA	PUGLIA	166
6	GDUDG78A12D488B	PS5504873C	GUIDI DIEGO	DEFINITIVA	PESARO	MARCHE	166
7	BCLPRN30T22C830R	PS5500922D	BACOLI PIERINO	DEFINITIVA	PESARO	MARCHE	166
8		PS5505473C	PESARO DISTRIBUZIONI	DEFINITIVA	PESARO	MARCHE	166
9	NVKLSN70L24Z154U	PS5505285G	NAVIKOUSKI ALIAKSANI	DEFINITIVA	PESARO	MARCHE	166
10	GLTWTR43S10I287B	RM5805273G	GALEOTTI WALTER	DEFINITIVA	PESARO	MARCHE	166
11	MNTSNZ56P10A639P	PS5505071C	MONTANARI SANZIO	DEFINITIVA	PESARO	MARCHE	166
12	BKRBBZ63C19Z330S	PS5505385C	BOUKRIM BOUAZZA	DEFINITIVA	PESARO	MARCHE	166
13		PS5505534Z	COCO	DEFINITIVA	PESARO	MARCHE	166
14	DLPNCL83R27I459M	PS5505591T	DEL PRETE NICOLA	DEFINITIVA	PESARO	MARCHE	166
15	GVNFRZ59D12D488M	PS5504280N	GIOVANELLI FABRIZIO	DEFINITIVA	PESARO	MARCHE	166
16	MLTLCU56R07D749M	PS5502573D	MALTEMPI LUCIO	DEFINITIVA	PESARO	MARCHE	166
17	RGNRGL64D24D488F	PS5504048L	RAGNI GABRIELE	PROVVISORIA	PESARO	MARCHE	167
18	MBRLSS79A02D284V	PS5504762L	AMBROSINI ALESSIO	PROVVISORIA	PESARO	MARCHE	167
19	BMBDLR59M06Z600C	PS5504966H	BAMBOZZI DANIEL RUBI	PROVVISORIA	PESARO	MARCHE	167
20	FRMFBA62L18C152C	PS5504160M	FERMI FABIO	PROVVISORIA	PESARO	MARCHE	167
21	ZZLDNC67R18D488K	PS5504701Q	AZZOLINI DOMENICO	PROVVISORIA	PESARO	MARCHE	167
22		PS5503558P	C.A.T.E.F. COOPERATIV	PROVVISORIA	PESARO	MARCHE	167
23	BLLGTV62T10Z600A	PS5504013Z	BELLEGGIA GUSTAVO E	PROVVISORIA	PESARO	MARCHE	167
24	SCCLRT67T05G453D	PS5504490H	SECCHIAROLI ALBERTO	PROVVISORIA	PESARO	MARCHE	167
25		PS5505174G	DELCOS	PROVVISORIA	PESARO	MARCHE	167
26		PS5505083Z	REIBALDI GIANMICHELE	PROVVISORIA	PESARO	MARCHE	167
27	VVNMRA54M28B352P	PS5504540J	VIVANI MAURO	PROVVISORIA	PESARO	MARCHE	167
28	SNTMRC62M22F348I	PS5503534X	SANTINELLI MARCO	PROVVISORIA	PESARO	MARCHE	167
29	RNSGNN69A67E648G	LO9650837S	RENESTO GIOVANNA	PROVVISORIA	PESARO	MARCHE	167
30	GRGVTR55A04L500W	PS5505164E	GIORGINI VALTER	PROVVISORIA	PESARO	MARCHE	167
31	MRRFNC77D25A669C	FG7754594D	MARRONE FRANCESCO	PROVVISORIA	PESARO	MARCHE	167
32	DLCMHL77D19L418A	PS5504525X	DE LUCA MICHELE	PROVVISORIA	PESARO	MARCHE	167
33		PS5504992U	PEGASO	PROVVISORIA	PESARO	MARCHE	167
34	MRCRSG68P25G479A	PS5503883W	MARCANTOGNINI SERG	PROVVISORIA	PESARO	MARCHE	167
35	MRRRRR761B08C357X	FO3957685Z	MORRI ROBERTO	SOSPESA	PESARO	MARCHE	168
36	LYSMTF58M01Z330A	PS5505019G	EL YOUSSEFI MUSTAP	SOSPESA	PESARO	MARCHE	168
37		PS5503870L	AUTOTRASPORTI TAMB	SOSPESA	PESARO	MARCHE	168
38	DLRFNN63L22C357U	FO3957534R	DI LORENZO FERNAND	SOSPESA	PESARO	MARCHE	168
39		PS5505263R	AUTOTRASPORTI LATINI	SOSPESA	PESARO	MARCHE	168
40	VGNNTN59D16D488E	PS5503806H	VAGNINI ANTONIO	SOSPESA	PESARO	MARCHE	168
41	LNGGLC77B17G479Z	PS5504484X	LONGHI GIANLUCA	SOSPESA	PESARO	MARCHE	168
42		PS5505156E	TSL DI OLIVIERI SAURO	SOSPESA	PESARO	MARCHE	168
43		PS5504347L	SAMECO	SOSPESA	PESARO	MARCHE	168
44	PNRFNC82H19D749A	PS5504730Q	PANARONI FRANCESCO	SOSPESA	PESARO	MARCHE	168
45		PS5504971E	SORCINELLI AUTOGRU'	PROVVISORIA	PESARO	MARCHE	385
46		PS5505649U	REALSERVICE	DEFINITIVA	PESARO	MARCHE	385